

**PROTOCOLLO DI INTESA SULLA INSTALLAZIONE DI
SISTEMI DI SICUREZZA ANTIRAPINA NEI LUOGHI DI LAVORO**

* * *


Addì, 29 luglio 2011, presso la Direzione Regionale del Lavoro del Friuli Venezia Giulia, alla presenza del Direttore dott. Michele Monaco si sono riunite l'UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO TURISMO SERVIZI E P.M.I. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA rappresentata dal Presidente Pro-Tempore, Franco Sterpin Rigutti;

le sotto indicate Organizzazioni sindacali regionali:

- FISASCAT/CISL rappresentata da Andrea Blau;
- FILCAMS/CGIL rappresentata da Abdou Faye;
- UILTUCS/UIL rappresentata da Valmi Lubich;

PREMESSO

1. che la sicurezza è un diritto fondamentale per i cittadini, i lavoratori e gli imprenditori, nonché elemento primario per la crescita economica di un territorio;
2. che nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche (quali, ad esempio, ricevitorie, gioiellerie, tabaccherie, farmacie, edicole, distributori di carburanti e supermercati), sono divenute attività a forte rischio di rapina;



3. che la sicurezza nelle attività economiche riguarda sia l'integrità dell'azienda nel suo complesso (ed in particolare quella delle persone che vi operano, siano essi titolari o dipendenti), che dei cittadini in genere che si trovino a stazionare in detti locali;
4. che gli impianti audiovisivi ed i sistemi antirapina possono essere un formidabile strumento di prevenzione e deterrenza dei fenomeni criminosi;
5. che le nuove tecnologie permettono di elevare notevolmente la sicurezza fisica delle persone presenti nei locali aziendali, escludendo di fatto la possibilità che gli strumenti audiovisivi possano essere utilizzati, anche incidentalmente, per il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;
6. che le nuove tecnologie, riferite ai sistemi antirapina, determinano incertezza nella applicazione delle norme riferite all'utilizzo di strumenti ed impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro (articolo 4, legge 300 del 1970);
7. che esiste un'articolata disciplina dettata dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed esplicitata dal Garante per la privacy per il tramite di un decalogo sulla videosorveglianza, e da ultimo il Provvedimento del Garante 2010 dell'8 aprile;
8. che Confcommercio Imprese per l'Italia, nel pieno rispetto dell'art. 5 dello Statuto confederale si impegna ad una costante tutela della legalità e della sicurezza;

Le parti, nel pieno rispetto dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) che affronta il tema dell'utilizzo di tecnologie ed impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro e delle relative autorizzazioni, ad ogni effetto di legge e di regolamento e nell'intento di semplificare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo delle predette tecnologie nelle aziende che non abbiano RSA o RSU, sottoscrivono il seguente




PROTOCOLLO D'INTESA

L'odierno Protocollo è valido per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza e /o antirapina classificabili a norma UNI CEI .


Le parti concordano:

- a) sull'obbligo del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa di rendere disponibile, agevolmente e senza oneri per gli interessati, l'informativa completa per i dipendenti ed i clienti in conformità al punto 3.1 del Provvedimento del Garante privacy dell' 8 aprile 2010, nonché i cartelli di informativa minima conformi al medesimo punto ed al fac-simile allegato al Provvedimento;
- b) sull'obbligo del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa di piena ottemperanza al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 ed al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010, di ottemperare, in particolare, alle misure di sicurezza da applicare ai dati personali previste al punto 3.3 del Provvedimento e di designare per iscritto i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati personali come previsto nel punto 3.3.2 del Provvedimento;
- c) l'installazione delle telecamere deve avvenire in modo tale che l'angolo di ripresa inquadri solamente le parti dei locali più esposte al rischio rapine o di altri comportamenti criminosi e, comunque, nel rispetto della richiamata normativa sulla privacy al fine di tutela della sicurezza e del patrimonio aziendale; la ripresa dei dipendenti deve avvenire esclusivamente a tale fine ed occasionalmente;
- d) le telecamere dovranno essere dotate possibilmente di spia luminosa che segnali quando le stesse sono in funzione e in una piantina ad uso esclusivamente interno deve essere individuata la dislocazione dell'impianto (cono di ripresa delle telecamere, dislocazione DVR e monitor);
- e) l'apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento dovranno essere custoditi in modo appropriato;



- f) le registrazioni potranno essere visionate, solo in presenza dell/i lavoratore/i individuato/i al punto b) e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti, esclusivamente a titolo di prova giudiziale; la conservazione delle immagini sarà limitata a poche ore, o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve le speciali esigenze elencate al punto 3.4 del Provvedimento;
- g) resta fermo il divieto di qualsiasi forma di controllo del lavoratore che sia resa possibile tramite l'utilizzo di tutte quelle apparecchiature in grado di controllare in tempo reale o differito ai fini dell'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell'adozione di provvedimenti sanzionatori a suo carico;
- h) l'accesso al menu del videoregistratore e, più in generale, l'accesso alle immagini ed ai dati memorizzati nell'hard disk, sarà consentito solo congiuntamente con sistema a doppia password che consenta l'abilitazione del sistema, di cui una in possesso del datore di lavoro ed una assegnata ad un rappresentante dei lavoratori; in alternativa sarà ammessa la conservazione del DVR o dell'hard disk, o, comunque dell'apparecchio usato per la registrazione, in armadio con doppia chiave "fisica";
- i) sull'obbligo del puntuale rispetto di quanto previsto al punto 4.6 del Provvedimento, relativamente ai sistemi integrati di videosorveglianza, con particolare riguardo all'informativa completa ed a quella minima (cartelli) nel caso di collegamento dei sistemi di videosorveglianza con sale e centrali operative degli organi di polizia, ed alla separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari, nel caso di affidamento, con collegamenti telematici, ad un unico centro gestito da un soggetto terzo.

Il presente Protocollo ha efficacia per le imprese associate e/o affiliate Confcommercio Imprese per l'Italia e/o che aderiscano all'EBITER del Friuli V.G. istituito con Accordo in data 27/10/2006 e ai Comitati Provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.



L'impresa che voglia installare un sistema di videosorveglianza rientrante nella fattispecie oggetto del Protocollo, potrà attivare il sistema stesso soltanto a conclusione delle seguenti procedure:

1. la presentazione ed accoglimento di apposita richiesta di parere al Comitato Provinciale competente per territorio. In seno al Comitato Provinciale la richiesta stessa verrà sottoposta al vaglio dello stesso con cadenza almeno mensile e verificata la richiesta, sarà emesso parere favorevole o motivato parere non favorevole, in merito alla congruità della documentazione presentata rispetto ai requisiti necessari per l'ottenimento dello stesso, con sottoscrizione da parte di un componente di parte datoriale e di un componente di parte sindacale. Indicazioni ai componenti potranno essere fornite su casi specifici da parte delle parti sociali.

Il Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si rende disponibile a considerare in appositi incontri, le linee guida consolidate nel tempo per il legittimo utilizzo delle apparecchiature in questione.


2. i componenti del Comitato di parte sindacale dei lavoratori provvederanno, ove lo riterranno opportuno, ad inoltrare copia della richiesta ai sindacati confederali provinciali.

3. il Comitato Provinciale EBITER FVG potrà effettuare controlli presso le imprese richiedenti al fine di verificare la veridicità e rispondenza di quanto indicato sulla richiesta di parere rispetto all'effettiva situazione aziendale.

4. l'EBITER per il tramite del Comitato Provinciale territorialmente competente invierà il parere rilasciato unitamente all'Istanza di autorizzazione predisposta dall'Azienda, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente che, a seguito di istruttoria e delle conseguenti verifiche, rilascerà autorizzazione ex art. 4 della legge n. 300.

5. copia dell'autorizzazione della DPL dovrà essere oggetto di affissione nei locali aziendali del soggetto istante unitamente ai cartelli di avvertimento previsti dalla normativa della privacy.

Le richieste di parere dovranno essere formulate e presentate ai Comitati secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del Protocollo medesimo e ripresentate in caso di variazioni sostanziali degli apparecchi installati o *modifica* della loro collocazione nelle pertinenze aziendali.



ALLEGATO: Schema di richiesta di parere di conformità da presentare al Comitato Provinciale EBITER FVG, presso Confcommercio Imprese per l'Italia di ogni singola provincia e copia della istanza di autorizzazione che i singoli Comitati Provinciali dell'EBITER FVG inoltreranno alla competente DPL unitamente al parere favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO *Alonso*
UNIONE REGIONALE *S. Scelvi*
FISASCAT/CISL *Testa*
FILCAMS/CGIL *Manfredi*
UILTUCS/UIL *Di Mico*

IN BOLLO
Da 14,62

Alla DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Via Mazzini
33170 – PORDENONE

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 (STATUTO DEI LAVORATORI)

Il sottoscritto			
In qualità di legale rappresentante dell'impresa			
Con sede in		Via	n.
Partita IVA		Codice Fiscale	
Esercente l'attività di			

PREMESSO

- 1) che per esigenze di sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità delle persone e all'integrità del patrimonio aziendale, si rende necessaria l'installazione di apparecchiature di video sorveglianza dalle quali può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;
- 2) che le registrazioni vengono effettuate anche durante l'orario di lavoro dei dipendenti;
- 3) che sono attualmente in forza all'azienda n. dipendenti;
- 4) che non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda;

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione preventiva per l'installazione delle apparecchiature di video sorveglianza, così come previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970, costituite da:

- n. _____ telecamere interne; di cui n. _____ telecamere fisse; di cui n. _____ telecamere rotanti;
- n. _____ telecamere esterne; di cui n. _____ telecamere fisse; di cui n. _____ telecamere rotanti;
- dispositivo di registrazione autocancellante;
- n. _____ di monitor;
- fascia oraria di attivazione impianto _____

A tal fine allega in duplice copia la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto, precisando e segnalando sulla stessa le seguenti informazioni:

- ✓ posizione delle telecamere;
- ✓ postazioni di lavoro.

Dichiara inoltre:

- che le telecamere non riprendono luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi);
- che avranno accesso alla registrazione le seguenti persone:
- che le registrazioni non saranno conservate per più di 7 giorni e che dopo tale periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse;
- che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno;
- che prima dell'installazione del sistema di video sorveglianza provvederà ad informare tutto il personale dipendente nelle forme del DLgs. n. 196/2003 e di quanto previsto dall'art.4 della Legge n.300/70.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si indica di seguito il recapito dell'ufficio o della persona che potrà fornire eventuali altri elementi integrativi della presente: Sig. _____ tel. _____ e-mail: _____

Data _____

Firma

Si allega:

- n. _____ copie planimetrie;
- n. 1 marca da bollo per provvedimento autorizzativi. (da 14,62)



n. 3 originali

Prot. n. _____

Del _____

Data di consegna e/o arrivo _____

Data di consegna e/o arrivo

Spett.le EBITER FVG
 Comitato Provinciale
 c/o Ascom-Conffcommercio
 P.le dei Mutilati 4
 33170 - PORDENONE

Oggetto: RICHIESTA DI PARERE PER INSTALLAZIONE TELECAMERE
 ART. 4 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 E ACCORDO REGIONALE DEL 29/07/2011

Il sottoscritto		Cod. Fiscale	
Titolare / legale rappresentante della ditta			
Sita in	Via	Prov.	Cap
Esercente l'attività di		n. dipendenti	
CCNL applicato			

PREMESSO

1. che per esigenze di sicurezza si rende necessaria l'installazione di un sistema di telecamere così come previsto dal Protocollo di intesa tra Organizzazioni sindacali, Unione Regionale del C.T.S., Direzione regionale del lavoro del FVG datato 29 luglio 2011 comprendente apparecchiature audiovisive;
2. che non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda;
3. che dichiaro di applicare integralmente la disciplina dei contratti collettivi di riferimento vigenti a livello nazionale, regionale e/o territoriale,

CHIEDE

il rilascio di parere per l'installazione delle apparecchiature audiovisive, così come previsto dall'articolo 4 della legge n. 300 del 1970

DICHIARA INOLTRE

di applicare integralmente il Protocollo di intesa tra Organizzazioni sindacali, Unione Regionale, Direzione regionale del lavoro del FVG datato 29 luglio 2011 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza/telecamere per esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale. Allega istanza da inoltrare alla DPL di _____.

_____ li _____ In fede _____

(parte riservata alla Commissione Paritetica)

Si approva il _____ Si respinge il _____

Motivo _____

Visto e timbro della Commissione Paritetica _____